



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 015 del Registro - Seduta del giorno 23.04.2021

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL - Per spese e competenze del giudizio di condanna della SENTENZA 16749/2011 del 28/07/2011 a favore dell' Avvocatura Generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021 prot. 222568-07/04/2021-P-aorm- AL:31164/2005.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di aprile, alle ore 20,30, in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell'O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

1) LETO DARIA	Presente
2) LETO GIUSEPPE AURELIO	Presente
3) BONANNO GIORDANA	Presente
4) MARINO FRANCESCO	Presente
5) MILIOTO GAETANO	Presente
6) GRECO ELISABETTA	Presente
7) ADAMO KRIZIA GIUSEPPINA	Presente
8) SARTORIO CAMILLO	Presente
9) ZAMBUTO FABRIZIA	Assente
10) CACI ALFONSO	Assente

Assume la presidenza il Sig. LETO GIUSEPPE AURELIO, Presidente, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA.

Constatata la presenza di n° 08 Consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 30 della L.R. n° 9 del 21.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Si dà atto che è presente alla seduta il Sindaco Dott. Tirrito Angelo e l'Assessore Dott. Di Benedetto Gianluca Neil;

Il Presidente illustra la proposta posta al 8) punto dell'O.d.G.;

- Al termine invita i Consiglieri Comunali ad intervenire sull'argomento;
- Accertato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla regolarità contabile;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Dato atto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti Dott. Sergio Speranza;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;

Con voti n° 08 favorevoli, n° 0 contrari e n°0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) di riconoscere, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio, per spese e competenze del giudizio di condanna della SENTENZA 16749/2011 del 28/07/2011 a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021 prot. 222568-07/04/2021-P-aorm- AL:31164/2005;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 13.700,00 è assicurata con la previsione sull'apposito capitolo di spesa 670 del redigendo bilancio di previsione 2021;
- 4) di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL ;

- 5) di trasmettere ai sensi dell'art 23, comma 5, della Legge 289/2002 la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Sicilia;
- 6) di autorizzare il Dirigente del settore Finanziario, a porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti;

A questo punto si procede alla votazione sull'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la proposta del Presidente;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n° 08 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO

CONSIGLIO COMUNALE ***** BOZZA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO DI COMPETENZA: **Ragioneria**

Parere Regolarità Tecnica: **Rag. Calogero Zuccarello**

Parere Regolarità Contabile: **Rag. Calogero Zuccarello**

Delibera n° _____ del ____/____/____

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL - Per spese e competenze del giudizio di condanna della SENTENZA 16749/2011 del 28/07/2011 a favore dell' Avvocatura Generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021 prot. 222568-07/04/2021-P-aorm-AL:31164/2005.

Il sottoscritto Rag. Calogero Zuccarello, responsabile dell'Ufficio finanziario, propone l'adozione del provvedimento deliberativo di cui all'oggetto per le seguenti considerazioni:

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico degli enti locali" che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

VISTO l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;

VISTO l'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

CONSIDERATO che in data 07/04/2021 prot. 222568-07/04/2021-P-aorm- AL: 31164/2005 ed acquisita al Prot. n. 2955 del 08/04/2021 dell'ente, l'Avvocatura Generale dello Stato ha notificato con propria nota avente ad oggetto. "CT/31164/2005 – COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO c/ESA – ENTE SVILUPPO AGRICOLO SICILIA" di provvedere al pagamento nel termine di trenta giorni a partire dalla ricezione della nota, alle spese e competenze del giudizio di condanna della SENTENZA 16749/2011 del 28/07/2011 per l'importo sotto indicato:

a) ONORARI LIQUIDATI DAL GIUDICE:	€ 12.000,00
b) SPESE FORFETTARIE ED ACCESSORIE IN SENTENZA	€ 1.700,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 13.700,00

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera a), in quanto il pagamento viene intimato da una sentenza esecutiva;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), per un importo complessivo di € 13.700,00;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare per l'Ente il pagamento di oneri ulteriori;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Finanziario, rilasciato ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti, in data 13/04/2021, il parere favorevole dell'organo di revisione economicofinanziaria, verbale n. 57 del 13/04/2021, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visto il vigente statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza in ossequio al disposto di cui all'art.37. comma 2 del vigente statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. di riconoscere, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio, per spese e competenze del giudizio di condanna della SENTENZA 16749/2011 del 28/07/2011 a favore dell' Avvocatura Generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021 prot. 222568-07/04/2021-P-aorm-AL:31164/2005;
2. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 13.700,00 è assicurata con la previsione sull'apposito capitolo di spesa 670 del redigendo bilancio di previsione 2021;
3. di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL ;
4. di trasmettere ai sensi dell'art 23, comma 5, della Legge 289/2002 la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Sicilia.
5. di autorizzare il Dirigente del settore Finanziario, a porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti;
6. di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza a provvedere.

IL PROPONENTE

(Rag. Calogero Zuccarello)





COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO

PARERI ED ATTESTAZIONI DELLA COPERTURA FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO: Ufficio Ragioneria


OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL - Per spese e competenze del giudizio di condanna della SENTENZA 16749/2011 del 28/07/2011 a favore dell' Avvocatura Generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021 prot. 222568-07/04/2021-P-aorm-AL:31164/2005.

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 13/04/2021

Il Responsabile del Servizio Interessato

(Rag. Calogero Zuccarello)



UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Si attesta la Copertura Finanziaria

li 13/04/2021

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario

(Rag. Calogero Zuccarello)





COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Provincia di Agrigento
Il Revisore Unico dei Conti

Verbale N. 57 del 13/04/2021

Parere su Proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), del D. Lgs. 267/2000, per spese e competenze del giudizio di condanna della sentenza 167492011 del 28/07/2011 a favore dell'Avvocature generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021, prot. 222568-07/04/2021 P. aoom-AL 31164/2005."

Premesso

Che in data 12.04.2021 il Comune di Sant'Angelo Muxaro, con richiesta trasmessa a questo Ufficio via mail, chiedeva parere sulla proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), del D. Lgs. 267/2000, per spese e competenze del giudizio di condanna della sentenza 167492011 del 28/07/2011 a favore dell'Avvocature generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021, prot. 222568-07/04/2021 P. aoom-AL 31164/2005."

Che con la mail sopra citata, sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:
Proposta di Deliberazione, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), del D. Lgs. 267/2000, per spese e competenze del giudizio di condanna della sentenza 167492011 del 28/07/2011 a favore dell'Avvocature generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021, prot. 222568-07/04/2021 P. aoom-AL 31164/2005."

- a) Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione Prima Civile, N. 16749/2011, emessa in data 31/05/2011;
- b) Pareri ed attestazioni della copertura finanziaria favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dall'Ufficio Ragioneria del comune di Sant'Angelo Muxaro;

Visto

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che prevede per gli Enti Locali il riconoscimento, con deliberazione consiliare, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) Sentenze esecutive;
 - b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stata rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Preso Atto

del contenuto della proposta di delibera ed in particolare della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione Prima Civile, N. 16749/2011, emessa in data 31/05/2011 di condanna dell'Ente al pagamento della somma complessiva pari ad €. 13.700,00 a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato, giusta nota del 07/04/2021, prot. 222568-07/04/2021 P aorm-AL 31164/2005.

che il finanziamento del debito fuori bilancio avviene mediante previsione dell'intera somma da pagare stanziata nel relativo capitolo di spesa del bilancio corrente;

Considerato

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile;

Esprime

parere favorevole al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, 1° comma lettera a) del d.lgs n.26/2000, del debito fuori bilancio di cui alla Proposta di Deliberazione: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A), del D. Lgs. 267/2000, per spese e competenze del giudizio di condanna della sentenza 16749/2011 del 28/07/2011 a favore dell'Avvocatura generale dello Stato giusta nota del 07/04/2021, prot. 222568-07/04/2021 P aorm-AL 31164/2005.”

Ricorda che

ai sensi degli artt. 193, comma 2, e 227 del D.lgs 267/2000, le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere allegate al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Sergio Speranza

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Speranza', written in a cursive style.



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 00186-Roma

COD.FISC.: 80224030587

Prot. 2955

del 8/4/2021

COMUNE SANT'ANGELO MUXARO
in persona del legale rappresentante pro tempore -
comune@pec.santangelomuxaro.gov.it
VIA PIZZO CORVO 33
92020 SANT'ANGELO MUXARO (AG)

e, p.c.

Alla Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale del Bilancio - Ufficio VI
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: CT/31164/2005 - COMUNE SANT'ANGELO MUXARO c/ ESA - ENTE
SVILUPPO AGRICOLO SICILIA

DATI ECONOMICI DELLA RICHIESTA

DETTAGLIO

Autorità giudiziaria: CASS

SENTENZA 16749/2011 del 29-07-2011

A) ONORARI LIQUIDATI DAL GIUDICE:	12.000,00
B) SPESE FORFETTARIE ED ACCESSORIE IN SENTENZA	1.700,00
IMPORTO COMPLESSIVO	13.700,00

Con la sentenza allegata la causa in oggetto e' stata decisa nei termini indicati in dispositivo e con la condanna del destinatario della presente alle spese e competenze del giudizio per l'importo ivi indicato (v. sopra).

Pertanto si rivolge invito al destinatario di questa nota a provvedere al pagamento nel termine di trenta giorni a partire dalla ricezione della presente, mediante bonifico bancario o postale con le modalità di seguito indicate:

SOMMA DI CUI AL PUNTO A): 12.000,00

**Capitolo n. 3518 Capo X art. 1 - Sezione Tesoreria Provinciale Roma, IBAN - IT60B
01000 03245 348 0 10 3518 01 - CODICE BIC BITAITRRENT**

SOMMA DI CUI AL PUNTO B): 1.700,00

**Capitolo n. 2368 Capo X art. 6 - Sezione Tesoreria Provinciale Roma, IBAN - IT19R
01000 03245 348 0 10 2368 06 - CODICE BIC BITAITRRENT**

Ove il termine assegnato non venga rispettato questa Avvocatura Generale, successivamente alla notifica della Raccomandata A/R, provvederà all'iscrizione a ruolo del credito ed alla trasmissione della pratica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione forzata, con notevole aggravio di spese.

Si prega di voler indicare nella causale del bonifico gli estremi contenuti nell'oggetto della presente richiesta, ed altresì di trasmettere copia della ricevuta del bonifico al seguente numero di fax: 0668897579, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
tesoreria@avvocaturastato.it

P II SEGRETARIO GENERALE
Cristina Gerardis
Avvocato dello Stato

Per informazioni rivolgersi al numero 066829472 lucilla.coltellacci@avvocaturastato.it

Sentenza allegata



OGGETTO Appalto
OCPT

16749/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Dott. Corrado Carnevale | Presidente | R.G.N. 13578/05 |
| Dott. Francesco Maria Fioretti | Consigliere | |
| Dott. Giuseppe Salmè | Consigliere | |
| Dott. Carlo Piccininni | Consigliere | Cron. 16749 |
| Dott. Vittorio Ragonesi | Consigliere | Rep. 4627 |

ha pronunciato la seguente:

Ud. 31.5.2011

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Comune di Sant'Angelo Muxaro in persona del Sindaco,
elettivamente domiciliato in Roma, P. Augusto
Imperatore 22, presso l'avv. Guido Pottino, che con
l'avv. Girolamo Rubino lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- ricorrente -

contro

Impresa Boara Costruzioni s.r.l. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cassia 240, presso l'avv. Antonio Belloni, che con gli
avv. Giuseppe Crispi, Alfredo Santangelo, Sergio
Bertuglia la rappresenta e difende giusta delega in



1471
2011



atti;

- *controricorrente* -

Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, nonché Ente Sviluppo Agricolo - ESA - in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 178 del 23.2.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.5.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Pottino per il Comune e Belloni per l'Impresa Boara;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione dell'11, 14 e 15 marzo 1994 l'Impresa Boara Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il Comune di Sant'Angelo Muxaro, l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) e l'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste



della Regione Siciliana, per sentir dichiarare la risoluzione dei due contratti di appalto aventi ad oggetto il primo ed il secondo lotto dei lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Barone, contratti stipulati con il Comune di S. Angelo Muxaro sulla base di progetti approvati dall'E.S.A. e dall'Assessorato, e sentir quindi condannare i convenuti al risarcimento del relativo danno.

In proposito precisava che dopo la consegna dei lavori, avvenuta il 24.4.1987 per il primo lotto e il 5.3.1990 per il secondo, ne era stata disposta la sospensione a causa di danni " di forza maggiore ", sospensione che si era protratta in entrambi i casi oltre il limite del ragionevole e che aveva conseguentemente dato causa ad una diffida ad adempiere, rimasta peraltro senza effetto.

L'E.S.A. e l'Assessorato, costituitisi (il Comune rimaneva invece contumace), deducevano la propria estraneità alla pretesa, il primo sostenendo di aver dato in concessione i lavori al Comune, il secondo affermando di aver esercitato i propri poteri di controllo sull'attività dell'E.S.A., ed il tribunale accoglieva la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento e colpa grave del Comune, cui addebitava l'omesso espletamento delle indagini geologiche per



verificare l'idoneità dei terreni destinati ad accogliere le opere progettate, condannandolo conseguentemente al pagamento di € 1.117.168,77, oltre svalutazione ed interessi.

La Corte di appello, successivamente adita dal Comune, riformava la decisione del primo giudice limitatamente all'importo della somma di cui era stato disposto il pagamento, ridotto nella misura di € 659.566,18.

In particolare la Corte territoriale, sui diversi punti sottoposti al suo esame, rilevava quanto segue: risultava inammissibile la domanda di garanzia formulata dal Comune (contumace in primo grado) nei confronti dell'E.S.A. e dell'Assessorato, trattandosi di domanda nuova; le sospensioni dei lavori, disposte il 31.10.90 e il 31.7.91, sarebbero state illegittime, poiché protratte per un tempo indefinito; il relativo inadempimento contrattuale sarebbe stato grave, e tale quindi da giustificare l'effetto risolutivo; sarebbe stato corretto il parametro adottato dal primo giudice per la determinazione del " quantum debeatur " a seguito della risoluzione. Su quest'ultimo punto rilevava infatti la Corte: che nella specie si sarebbe trattato non di risarcimento del danno ma di restituzione; che la risoluzione avrebbe comportato l'obbligo di corrispondere il valore venale dell'opera;



che le censure all'espletata consulenza tecnica sarebbero state generiche; che l'importo riconosciuto a titolo di mancato guadagno per i lavori di cui al primo lotto sarebbe stato puntualmente determinato; che ugualmente condivisibile sarebbe stata la determinazione dell'importo riconosciuto a titolo di spese generali relativamente ai lavori del primo lotto; che meritevole di conferma sarebbe stata, infine, la contestata condanna al rimborso dei premi relativi alle polizze cauzionali.

Avverso la decisione il Comune di Sant'Angelo Muxaro proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resistevano con controricorso i tre intimati (la memoria dell'Impresa Boara è stata depositata fuori termine).

Successivamente la controversia veniva decisa all'esito dell'udienza pubblica del 31.5.2011.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell'art. 346 c.p.c. e vizio di motivazione, in quanto la domanda di risoluzione dei contratti di appalto era stata basata sul duplice profilo della lunga ed ingiustificata durata delle



sospensioni dei lavori e delle pretese carenze progettuali, che avrebbero determinato l'illegittimità " ab origine " delle sospensioni. Il tribunale avrebbe poi accolto la domanda in ragione dell'affermata fondatezza della seconda prospettazione, sulla quale esclusivamente avrebbe poi incentrato le proprie difese l'Impresa Boara Costruzioni. Da ciò sarebbe derivata l'erroneità della decisione, incentrata viceversa su domanda del tutto diversa (cioè quella della durata della sospensione) da quella accolta dal primo giudice. La sentenza sarebbe infine viziata nella parte in cui era stato affermato che l'Impresa Boara Costruzioni aveva riproposto le domande ed eccezioni originarie, fra le quali dunque quella concernente la pretesa eccessiva durata delle sospensioni;

2) violazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1464, 30 D.P.R. 1962/1063 e vizio di motivazione, atteso che non sarebbe stato riscontrabile nel comportamento di esso ricorrente " alcun elemento di colpa né lieve, né tanto meno grave ", le diffide ad adempiere sarebbero state inefficaci e tendenti all'adempimento di prestazioni impossibili, l'inadempimento (ove esistente) non sarebbe stato grave, i calamitosi eventi di forza maggiore verificatisi avrebbero annientato le opere edificate in forza dei due contratti, e ciò avrebbe



- reso impossibile ogni forma di collaudo;
- 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al ritenuto assorbimento delle domande di esso ricorrente aventi ad oggetto l'affermazione dell'esclusiva responsabilità dell'E.S.A. e dell'Assessorato, cui sarebbe stata addebitabile la dilatazione dei tempi di sospensione dei lavori;
- 4) violazione degli artt. 1458, 1225 c.c., 344, 345 l. 2248/1865, per l'errata determinazione dell'obbligazione restitutoria ex art. 1458 nella differenza tra il valore venale dell'opera ed il prezzo contrattuale ricevuto. L'errore sarebbe consistito nel fatto che a torto sarebbe stata pronunciata la risoluzione dei due appalti, il citato art. 1458 sarebbe stato inapplicabile per essere l'appalto " un contratto ad esecuzione e/o di natura continuativa ", le restituzioni non avrebbero potuto dare luogo a risultati più vantaggiosi (come si sarebbe verificato nella specie) di quelli che sarebbero derivati dall'adempimento;
- 5) violazione degli artt. 1218 e segg., 1223, 1226, 2697 c.c., 345 l. 2248/1865, 41 D.P.R. 16.7.1062, n. 1063, nonché vizio di motivazione, per l'intervenuta liquidazione del danno da lucro cessante. Sul punto la società appaltatrice non avrebbe fornito alcuna prova e



comunque, avendo l'Impresa eseguito i quattro quinti dei lavori sia del primo che del secondo appalto, nulla sarebbe ancora spettato, postulando il citato art. 345 la corresponsione non già dell'intero importo contrattuale, ma soltanto dei quattro quinti del medesimo;

6) violazione degli artt. 1218 e segg., 1223, 1226, 2697 c.c., 14 l. 10.12.81, n. 741, e vizio di motivazione, in relazione alla liquidazione del danno emergente, apprezzato nella misura del 15% dell'importo netto dei lavori non eseguiti. La detta statuizione sarebbe infatti errata poichè non vi sarebbe stata prova sul punto, tale non avrebbe potuto essere considerata la denuncia di nuovi dissesti incidenti sulle opere effettuate su entrambi i lotti (seppur constatati con successivi verbali), la quantificazione - non sorretta da adeguata motivazione - sarebbe stata determinata in modo illogico.

7) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza di prova in ordine all'avvenuto mantenimento delle polizze cauzionali anche dopo la sospensione dei lavori ed al conseguente pagamento dei relativi premi;

8) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la disposta condanna al pagamento delle spese processuali, ritenuta



ingiusta.

Le doglianze sono infondate.

Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che, secondo quanto riferito dalla Corte di appello nella sentenza impugnata (p. 14), la domanda di risoluzione della Boara Costruzioni era stata formulata sotto un duplice aspetto, vale a dire in ragione dell'illegittimo protrarsi delle sospensioni disposte il 31.10.1990 ed il 31.7.1991, nonché per affermate originarie carenze progettuali asseritamente addebitabili al Comune, che avrebbe omesso l'espletamento delle indagini geologiche sull'idoneità dei terreni destinati ad accogliere le opere progettate.

Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda di risoluzione ravvisando un inadempimento del Comune sotto quest'ultimo profilo, mentre la Corte di Appello, pur confermando la decisione del primo giudice con riferimento al contenuto della statuizione adottata, ha tuttavia individuato il presupposto della risoluzione nella ingiustificata durata delle sospensioni, risultando tale aspetto assorbente rispetto alla legittimità o meno della loro adozione.

Pur essendo dunque incontestato che la statuizione della Corte di appello è in linea con le prospettazioni



dell'attore, il Comune ha denunciato l'erroneità della decisione per il fatto che, in sede di impugnazione, l'originario attore avrebbe insistito unicamente sul profilo di inadempimento ritenuto sussistente dal primo giudice, vale a dire quello relativo alle pretese carenze progettuali.

Tale rilievo risulta tuttavia inconsistente sotto diversi aspetti, e segnatamente per il fatto: a) che nella specie non si tratta di domanda non accolta in primo grado, che perciò avrebbe dovuto essere riproposta in sede di gravame ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ma di un diverso argomento posto a base della domanda di risoluzione del contratto; b) la Corte di appello ha sul punto precisato che " la domanda di risoluzione dei contratti di appalto sotto il profilo della sopravvenuta illegittimità delle sospensioni disposte dall'Amministrazione, e non più revocate, è stata dall'impresa Boara Costruzioni riproposta in questo grado del giudizio (v. comparsa di risposta pag. 3 " (p. 16); c) la censura secondo cui sarebbe palese l'omissione e l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata relativamente al punto sub b) risulta viziata sul piano dell'autosufficienza, non essendo riportate le indicazioni che avrebbero deposto in senso contrario.



In ordine al secondo motivo di impugnazione, va considerato che la responsabilità del Comune è stata individuata nell'illegittima protrazione della sospensione.

Da ciò dunque discende il superamento dei diversi rilievi svolti dal ricorrente a sostegno dell'affermata mancanza di colpa nell'adottarle e nel mantenerle.

Quanto poi agli aspetti di doglianza specificamente indicati nel motivo oggetto di esame, va precisato: che l'affermata inefficacia delle diffide inviate dalla Boara Costruzioni al Comune per mancata indicazione di termini è priva di fondamento, perchè contrastata da quanto risultante dalla sentenza impugnata (" .. diffidando l'Amministrazione a predisporre quanto necessario alla ripresa dei lavori entro quindici giorni.. "p. 8 - 9); che la gravità dell'inadempimento e espressione di valutazione di merito, formulata in sintonia con i principi risultanti dalla giurisprudenza di questa Corte, e rispetto al quale non costituisce elemento decisivo l'entità del corrispettivo versato rispetto a quello pattuito, non costituendo il prezzo corrisposto il solo parametro utilizzabile al fine di stabilire la gravità o meno dell'inadempimento (in particolare nella specie il pregiudizio è stato dedotto sotto il profilo della protrazione dell'impegno



negoziale, punto fra l'altro non censurato); che il dato relativo alla possibilità o meno di procedere al collaudo risulta comunque irrilevante ai fini del decidere, e ciò a prescindere dell'assoluta genericità della censura (segnatamente p. 36, in cui si richiamano diversi documenti senza la rappresentazione del loro contenuto), che la rende viziata sul piano dell'autosufficienza.

Per il terzo motivo è sufficiente considerare che, secondo la Corte di Appello, la risoluzione dei contratti di appalto su cui si controverte è addebitabile esclusivamente al Comune, che colpevolmente avrebbe disposto la sospensione dei lavori a tempo indefinito. In conformità, quindi, della detta " ratio decidendi " coerentemente, e correttamente, il giudice del gravame ha escluso la responsabilità sia dell'ESA che dell'Assessorato, ritenendo assorbite le domande proposte dal Comune di S. Angelo Muxaro nei loro confronti.

Con il quarto motivo di impugnazione il Comune ha lamentato l'erroneità della statuizione relativa alla condanna al pagamento dei lavori eseguiti disposta nei suoi confronti, doglianza che risulta priva di pregio. E' innanzitutto inconsistente il primo profilo di erroneità prospettato, consistente nella pretesa



inapplicabilità dell'art. 1458 c.c. " per essere stata pronunciata fuori di luogo e di ogni presupposto di legge la risoluzione dei due appalti " (p. 40), poichè la Corte di appello ha ritenuto (con giudizio correttamente formulato, come detto) che ricorressero le condizioni per la risoluzione dei contratti di appalto ed ha conseguentemente applicato l'art. 1458 c.c., che ne disciplina gli effetti.

Quanto ad un secondo aspetto di erroneità considerato, quello cioè secondo cui il giudice del merito, nell'impossibilità per il committente inadempiente di procedere alla restituzione dell'opera, non avrebbe potuto disporre la condanna alla corresponsione del relativo valore venale, perchè nella specie si tratterebbe di contratto ad esecuzione continuativa, occorre considerare: che la risoluzione del contratto ha ordinariamente effetto retroattivo; che alla regola generale fa eccezione il caso in cui si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 c.c.); che il fondamento dell'eccezione va ravvisato nell'esigenza di mantenere un equilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, laddove questo si sia precedentemente realizzato per entrambe le parti; che detta esigenza non è stata rappresentata e non emerge neppure indirettamente dalle



deduzioni del ricorrente. Ne consegue dunque che correttamente la Corte di appello ha sancito l'obbligo del Comune di corrispondere il valore venale dell'opera realizzata.

Resta infine l'ultimo dato da cui emergerebbe l'erroneità del giudizio della Corte territoriale, quello cioè secondo cui gli esiti riconducibili all'inadempimento del Comune sarebbero stati per la Boara Costruzioni più vantaggiosi di quelli che viceversa sarebbero derivati da un eventuale adempimento, rilievo che non è condivisibile, poichè il giudizio sugli esiti di un inadempimento è complesso, in quanto non formulato sulla base di un solo parametro individuabile nella parte di corrispettivo percepito rispetto a quello complessivo concordato, e la relativa valutazione al riguardo è rimessa al giudice del merito.

Il quinto motivo attiene alla liquidazione del danno da lucro cessante, liquidazione che sarebbe stata a torto effettuata per l'assenza di prova al riguardo.

In proposito va tuttavia rilevato che la questione prospettata riguarda il merito della controversia, sulla quale la Corte di Appello si è puntualmente pronunciata, basando la propria statuizione sull'affermata colpevole risoluzione del contratto.



Quanto al criterio di liquidazione adottato (quello equitativo), la Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare sul punto la decisione del primo giudice (che secondo il detto criterio ha liquidato il 10% dell'importo dei lavori non eseguiti al netto ribasso d'asta, con statuizione che risulta contestata esclusivamente con riferimento alla consistenza della liquidazione effettuata, pp. 21, 22) e la relativa pronuncia è stata criticata in termini di assoluta genericità; essendo stato sostanzialmente manifestato soltanto un fermo dissenso rispetto alle determinazioni della Corte di appello.

Da ultimo, rispetto all'entità dell'importo liquidato il ricorrente ha riproposto esattamente la stessa doglianza già rappresentata al giudice del merito, doglianza secondo la quale il danno a tale titolo sarebbe stato mal determinato, e ciò perchè la Boara Costruzioni, alla data della richiesta di risoluzione del contratto, avrebbe realizzato i quattro quinti dei lavori commissionati e quindi, ai sensi dell'art. 345 l. 2248/1865, il Comune avrebbe dovuto essere esonerato da ulteriori versamenti.

La detta prospettazione, tuttavia, è stata disattesa dalla Corte di Appello, che ha in particolare rilevato l'inapplicabilità della disposizione al caso di specie



in quanto il citato art. 345 troverebbe applicazione nel caso di recesso del committente, ipotesi quindi diversa da quella in oggetto in cui non vi è stato alcun recesso, ma piuttosto una richiesta di risoluzione per inadempimento (pp. 22, 23).

Sul punto (che risulta correttamente affermato) non vi è stata contestazione posto che, come detto, il ricorrente ha riproposto esattamente le stesse argomentazioni svolte davanti alla Corte di Appello, e pertanto pure quest'ultimo rilievo risulta non meritevole di condivisione.

Con il sesto motivo di impugnazione il Comune ha poi lamentato l'avvenuto riconoscimento del danno emergente (liquidato nella misura del 15% dell'importo dei lavori non eseguiti), deducendo sostanzialmente la mancanza di prova circa la permanenza di mezzi, macchinari e personale nei luoghi dell'appalto.

La reiterazione di denunce di dissesti da parte dell'impresa avrebbe costituito la prova, secondo la Corte di appello, della fondatezza della richiesta risarcitoria formulata dall'originario attore, valutazione che presuppone un accertamento in fatto rimesso al giudice del merito e che è stato contestato con la riproposizione dei medesimi argomenti già sottoposti (senza successo) all'esame del giudice del



gravame, e che essenzialmente attengono ad una difforme interpretazione del materiale probatorio acquisito.

La censura risulta dunque, conclusivamente, inconsistente.

Anche il settimo motivo, avente ad oggetto l'asserita mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento delle polizze fideiussorie, non può trovare accoglimento.

La Corte di appello, cui era stata sottoposta identica censura (p. 29), ha infatti ritenuto provata l'esistenza del credito vantato a tale titolo, avendo affermato che l'impresa appaltatrice era rimasta obbligata al pagamento dei premi in questione per tutto il tempo del protrarsi delle sospensioni, e supportando la propria affermazione con il riferimento ai contratti assicurativi pendenti. A fronte di tale decisione, basata su un accertamento in fatto direttamente compiuto, il ricorrente si è limitato a denunciare la mancanza di prova sul punto da parte dell'Impresa, e quindi a formulare una censura del tutto generica, in quanto tale non meritevole di considerazione.

E' infine inammissibile l'ottavo ed ultimo motivo di impugnazione, in quanto sostanzialmente privo di censura.

Il Comune si è infatti lamentato della disposta condanna al pagamento delle spese processuali, condanna



correttamente inflitta in applicazione del principio della soccombenza, e non censurata sotto tale aspetto, ma piuttosto in ragione del fatto che a torto esso ricorrente sarebbe stato dichiarato soccombente.

Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 12.000 per ciascuno dei due controricorrenti, oltre a € 200 per esborsi e alle spese generali e agli accessori di legge, per l'Impresa Boara Costruzioni, e alle spese prenotate a debito per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Roma, 31.5.2011

Il consigliere estensore

Il Presidente

Carlo Pini

EPK

Depositato in Cancelleria

29/05/2011

M. CANCELLIERE
Andrea Bianchi

Il presente Verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n°16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: LETO DARIA

IL PRESIDENTE
F.to: LETO GIUSEPPE AURELIO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 27.04.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23/04/2021

- 1 - in quanto dichiarata di immediata eseguibilità
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Sant'Angelo Muxaro,


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,.....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE